

**COMUNE DI TERRALBA**  
(Provincia di Oristano)

**DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale**

N. 55	Del 30/11/2017
-------	----------------

**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio - Pagamento delle spese legali in favore della Regione Autonoma della Sardegna a seguito della sentenza n. 21195/2017 della Corte di Cassazione.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **30 novembre 2017** alle ore **19.00** in **adunanza straordinaria urgente**, in Terralba, presso la sala consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta ordinaria con l'intervento dei Signori:

<b>Presidente (Sindaco)</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Pili Sandro	X	

<b>Consiglieri</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>	<b>Consiglieri</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Carta G. M. Elena	X		Murtas Alessandro	X	
Casu Daniela	X		Orrù Rosella	X	
Grussu Andrea		X	Pau Nazzaro	X	
Latte Bianca	X		Pibi Antonio	X	
Lobina Gabriele	X		Pintori Denise	X	
Manca M. Cristina	X		Pili Gian Pietro	X	
Mura Alice		X	Puddu Simone	X	
Murgia Gloria	X		Sanna Loredana	X	

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Assiste il Vice Segretario Generale Dr. Usai Stefano

Il Sindaco da lettura della proposta illustrando gli aspetti essenziali relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio generata dagli esiti della recente sentenza della Corte di Cassazione.

Preso atto che nessun consigliere intende intervenire, dispone le votazione:

- Votazione favorevole all'approvazione di n. 14 Consiglieri;
- Astenuto: 1 (G.P. Pili);

Per l'immediata esecutività votazione unanime.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011, avente come oggetto: "Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Adozione preliminare", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28/04/2011.

Considerato che lo studio suddetto ha classificato gran parte del territorio comunale di Terralba in Fascia A<sub>50</sub>, relativa ad aree inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni e che tale fascia nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) corrisponde alle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), disciplinate dall'art. 27 delle relative Norme di Attuazione aggiornate con D.P.G.R. n. 35 del 21/03/2008.

Dato atto che ai sensi dell'art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), aggiornate con D.P.G.R. n. 35 del 21/03/2008, nelle suddette aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) vige il vincolo di inedificabilità e che questo stato di fatto comporta un grave danno per l'economia del Comune di Terralba, con un blocco sostanziale dell'edilizia e di tutto l'indotto collegato ad essa.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 66 del 17/05/2011 con la quale si è dato mandato al Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzazione del Territorio di incaricare dei tecnici abilitati a predisporre un idoneo studio finalizzato alla verifica del suddetto Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) in modo tale da poter presentare delle osservazioni ad esso.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 91 del 21/06/2011 con la quale si è dato mandato al Responsabile del 2° Servizio Geom. Romano Pitzus di incaricare un esperto legale per la predisposizione del ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28/04/2011.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 510.EP del 21/06/2011 con la quale è stato affidato agli avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, dello studio Porcu & Barberio, con sede a Cagliari, in Via Garibaldi n. 105, l'incarico legale relativo alla rappresentanza e difesa legale del Comune di Terralba nel giudizio da promuovere nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28/04/2011 e di tutti gli atti comunque connessi e pregiudizievoli per il Comune di Terralba.

Visto il ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 157/2011 – Rel. Silvestro M. Russo, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, notificato alla "Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna" in data 22/06/2011, per l'annullamento previa sospensione della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28/04/2011 e di tutti gli atti comunque connessi richiamati (e non conosciuti) nella Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011.

Viste le osservazioni al P.S.F.F. consegnate alla Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna in data 23/06/2011 e in data 24/06/2011.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, avente come oggetto: "Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Revoca della deliberazione del C.I. n. 1 del 31.03.2011, di adozione preliminare del P.S.F.F. e definizione di una nuova procedura per l'adozione e l'approvazione finale", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Vista la nota del 25/07/2011, prot. 13067, con la quale l'avv. Stefano Porcu ha comunicato all'Amministrazione Comunale di Terralba che ai fini dell'ammissibilità del suddetto ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 157/2011 e per salvaguardare gli effetti dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate (e quindi per scongiurare il vincolo apposto su tutto il territorio comunale), si rende necessario impugnare, con atto di motivi aggiuntivi, la suddetta Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 119 del 26/07/2011 di impugnazione, con atto di motivi aggiuntivi nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, avente come oggetto: "Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Revoca della deliberazione del C.I. n. 1 del 31.03.2011, di adozione preliminare del P.S.F.F., e definizione di una nuova procedura per l'adozione e l'approvazione finale", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Visto il ricorso con i motivi aggiunti del 19/08/2011 nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Visto il ricorso con i motivi aggiunti del 10/11/2011 nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, per l'annullamento della nota prot. n. 7316 del 13/09/2011 del Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, della nota prot. n. 8714 del 27/10/2011 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale e dell'allegato verbale del 28/09/2011.

Vista la nota prot. n. 11557 del 18/06/2013 con la quale il Sindaco ha trasmesso all'Autorità di Bacino Regionale lo studio redatto dalla società Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l., contenente tutte le opportune controdeduzioni al documento dell'A.T.I. Consorzio Hydrodata su incarico della R.A.S., depositato nell'udienza del 05/06/2013 presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo che lo stesso venga approvato poiché è frutto di studi scientifici più approfonditi e condotti con tecnologie più avanzate rispetto a quanto prodotto dall'A.T.I. Consorzio Hydrodata.

Vista la nota prot. n. 23342 del 04/12/2013 con la quale il Sindaco e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Terralba hanno trasmesso all'Autorità di Bacino Regionale documentazione integrativa e la richiesta di approvazione del piano predisposto dalla società Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l., su specifico incarico del Comune di Terralba, in considerazione del fatto che lo stesso prevede il vincolo di inedificabilità assoluta (Hi4) nelle aree che risultano allagate per il tempo di ritorno dei 50 anni e che le medesime risultano coincidenti ed esattamente sovrapponibili alle aree inondate nell'alluvione come dimostrano le carte e la documentazione fotografica allegata alla suddetta nota.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013, avente come oggetto: "Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Territorio dei Comuni di Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze istruttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera f) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19/12/2013.

Considerato che l'Autorità di Bacino Regionale, con la suddetta Deliberazione, non ha accolto le osservazioni del Comune di Terralba presentate mediante il sopra citato piano predisposto dalla società Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 285 del 30/12/2013 di impugnazione, nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013, avente come oggetto: "Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Territorio dei Comuni di Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze istruttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera f) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19/12/2013.

Visto il ricorso con i motivi aggiuntivi del 13/02/2014 nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013, nonché di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso originario e i motivi aggiunti sopra citati.

Vista la memoria conclusiva relativa al ricorso per motivi aggiunti nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per il Comune di Terralba contro l'Autorità di Bacino regionale per la Sardegna, predisposta dal suddetto studio Porcu & Barberio e depositata per l'udienza collegiale del 04/03/2015.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 07/07/2015, avente come oggetto: "Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.). Territorio dei Comuni di Terralba e Uta – Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e adozione definitiva del PSFF, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 30/07/2015.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 208 del 14/10/2015, avente come oggetto: "impugnazione, nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 07/07/2015, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 30/07/2015".

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 2 del 17/12/2015, avente come oggetto: "predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)" – Approvazione in via definitiva ai sensi dell'art. 9 L.R. 6 dicembre 2006, n.19 e s.m.i.", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 58 del 19/12/2015.

Vista la nota inviata tramite P.E.C. in data 12/05/2016 e recepita al protocollo generale del comune al n. 7979 del 13/05/2016, con la quale l'avv. Stefano Porcu ha comunicato al Sindaco di Terralba che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016 (allegata alla suddetta P.E.C.), ha respinto il ricorso proposto avverso la Deliberazione n. 1 del 05/12/2013 recante l'adozione del P.S.F.F. (e di tutti gli atti connessi) e che tale sentenza è suscettibile di ricorso alla Corte di Cassazione, da proporre entro e non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dal 09/05/2016. Comunicava inoltre che nel contempo è in corso il giudizio proposto avverso l'adozione definitiva del P.S.F.F. (Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 07/07/2015).

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 93 del 10/06/2016 con la quale si è disposto quanto segue:

- di impugnare, nanti la Corte di Cassazione, la sopra citata sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso proposto avverso la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013 recante l'adozione del P.S.F.F. (e di tutti gli atti connessi);
- di dare mandato al Responsabile del 2° Servizio Geom. Romano Pitzus, per il compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici al suddetto ricorso nanti la Corte di Cassazione.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 237/EP del 13/06/2016 con la quale è stato affidato agli avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, anche in forma disgiunta, dello studio Porcu & Barberio, con sede a Cagliari, in Via Garibaldi n. 105, l'incarico legale per il compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici all'impugnazione nanti la Corte di Cassazione della sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso proposto avverso la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013 recante l'adozione del P.S.F.F. (e di tutti gli atti connessi).

Visto il ricorso depositato il 13/07/2016 nanti la Corte di Cassazione, predisposto dal suddetto studio legale Porcu e Barberio, per l'impugnazione della sopra citata sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016.

Vista la nota inviata tramite P.E.C. in data 15/09/2017 e recepita al protocollo generale del comune al n. 14898 del 18/09/2017, con la quale l'avv. Stefano Porcu ha comunicato al Sindaco di Terralba che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21195/2017 del 04/07/2017 (allegata alla suddetta P.E.C.), ha rigettato il ricorso n. 16478/2016 proposto avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 140/2016 del 29/04/2016.

Vista la nota prot. n. 8949 del 29/09/2017 e recepita al protocollo generale del comune al n. 15984 del 03/10/2017, con la quale la R.A.S., Direzione Generale dell'Area Legale ha comunicato che a seguito della sentenza sopra richiamata, il Comune di Terralba è stato condannato alla refusione delle spese, diritti e onorari di giudizio a favore dell'amministrazione regionale per un importo di € 5.750,00, comprensivi delle spese generali, oltre ad € 200 per esborsi, per un totale di € 5.950,00.

Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario provvedere al pagamento delle citate somme alla Regione Autonoma della Sardegna e che l'ipotesi di debito rientra nell'ambito dell'articolo 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 267/2000 che sotto – integralmente - si riporta:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti de-gli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa delibera-zione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”.

Richiamato l'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, ai sensi del quale "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti”.

Richiamata la legge n. 213/2012 che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli enti locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni.

Acquisito il parere positivo sulla regolarità tecnica a cura del responsabile del servizio tecnico G. Romano Pitzus e sulla copertura finanziaria a cura del responsabile dei servizi finanziari dott. Stefano Usai;

Acquisito il parere positivo del revisore giusto n. protocollo n. 18902/2017

Tutto ciò premesso.

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di riconoscere il debito fuori bilancio descritto in premessa, al fine di provvedere alla liquidazione dell'importo di € 5.950,00 in favore della Regione Autonoma della Sardegna, per il pagamento delle spese legali a seguito della sentenza n. 21195/2017 del 04/07/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso n. 16478/2016 proposto dal Comune di Terralba avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 140/2016;
- di dare atto che l'ammontare del debito fuori bilancio è pari ad € 5.950,00, al quale si farà fronte mediante imputazione sul bilancio 2017, sul cap. 1804, intervento 1010803 avente ad oggetto "Prestazioni di servizi per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune – risarcimento danni –altri servizi generali", ove sono state previste le risorse necessarie per fare fronte alla succitata spesa;
- di provvedere alla trasmissione di copia conforme all'originale del presente provvedimento al Revisore dei Conti ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Con separata votazione, l'immediata esecutività dell'atto presente.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to (Dr. Sandro Pili)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Usai Stefano)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**CERTIFICO** che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **06.12.2017** per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li **06.12.2017**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Usai Stefano)

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**CERTIFICO** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Franco Famà )

N° **2327** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

**PER COPIA CONFORME**

Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO